

CITTÀ DI VETRO, CITTÀ DI FERRO.
LA LIBERTÀ PERSONALE TRA SICUREZZA E
CONTROLLO: UNA DIALETTICA IRRISOLTA*



Tommaso Guerini**

SOMMARIO 1. Come Calvino interroga il diritto penale. – 2. La città di vetro: il paradigma della trasparenza sorvegliata e la sorveglianza algoritmica. – 3. La città di ferro: il paradigma della coercizione legittimata. – 4. La tensione irrisolta: sicurezza come promessa e libertà come garanzia.

1. Come Calvino interroga il diritto penale

Quando si accosta la letteratura al diritto, si rischia di cadere in una tentazione che conviene evocare subito, se non altro per provare a esorcizzarla: quella di ricorrere all'opera letteraria come serbatoio di metafore eleganti, capaci di addolcire o nobilitare discorsi tecnici che potrebbero camminare da soli. Non è questa la funzione che proverò ad assegnare all'opera di Calvino in queste mie riflessioni. Le *Città invisibili* non vengono qui evocate per illustrare ciò che la dottrina penalistica potrebbe meglio dire con il proprio linguaggio 'scientifico', ma nella misura in cui hanno la capacità di suscitare interrogativi e proporre soluzioni a questioni che il diritto penale tende sistematicamente a rimuovere o ad allontanare.

Calvino costruisce, nel dialogo immaginario tra Marco Polo e Kublai Khan, un atlante che non descrive luoghi reali, quanto piuttosto le forme che i luoghi impongono all'esperienza umana: lo spazio come dispositivo che orienta, costringe, consente o interdice. La chiave di lettura che lo stesso Calvino ci consegna è racchiusa nell'aforisma secondo cui «ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone». Non vi è ordine che non si definisca in relazione al caos che esclude; non esiste regola che non presupponga, come propria condizione di esistenza, la devianza che intende contenere. Le città sono macchine di produzione di ordine, e al tempo stesso

* Il testo riproduce, con alcune minime integrazioni, il testo dell'intervento svolto dall'Autore nell'ambito del ciclo interdisciplinare "*Città di carta, leggi di pietra. Viaggio giuridico-letterario nel pensiero di Italo Calvino (1923–1985)*", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso il Circolo dei Lettori di Torino l'8 maggio 2026. La sessione, dedicata al tema Città di vetro, città di ferro. Tra sicurezza e libertà, si è svolta con la partecipazione della Sen. Anna Rossomando ed è stata introdotta e moderata dal Prof. Mauro Balestrieri.

** Professore associato di diritto penale nell'Università Telematica Pegaso

archivi di tutto ciò che quell'ordine esclude, rende invisibile o sacrifica. Questa duplicità – luce e ombra; valore e disvalore – è la stessa che il diritto penale porta in sé sin dalla sua fondazione moderna.

Anche la dicotomia che il sottotitolo di questo incontro mette in luce – sicurezza vs. libertà – si risolve, nella tradizione del diritto penale liberale, in un contrasto destinato a comporsi in un equilibrio precario: la sicurezza come giustificazione della compressione della libertà, la libertà come limite invalicabile di quella compressione. L'art. 13 della Costituzione afferma nel suo primo comma che «*la libertà personale è inviolabile*», e la solennità di quell'enunciato è tale da rendere immediatamente avvertibile la difficoltà teorica che esso genera: una libertà dichiarata inviolabile è poi, nei commi successivi dello stesso articolo, soggetta a misure di restrizione disposte dall'autorità giudiziaria e, in casi eccezionali, anche dall'autorità di pubblica sicurezza. Il legislatore costituente ha cercato di disciplinare questa tensione interna attraverso la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, configurando la restrizione della libertà come eccezione strutturalmente controllata. Ma ciò che la lettera della Costituzione non risolve – e che la dottrina ha lungamente provato a elaborare, senza pervenire a soluzioni definitive – è la questione della legittimazione sostanziale di quella restrizione: per quale ragione, e in funzione di quali interessi, è consentito allo Stato privare un individuo della libertà prima che sia intervenuta una condanna definitiva, sulla base non di un fatto accertato ma di una prognosi sul comportamento futuro?

Questa domanda non riguarda soltanto il sistema cautelare, benché la custodia cautelare in carcere ne rappresenti un caso paradigmatico. Il quesito tocca la struttura profonda di un ordinamento che ha progressivamente compiuto una torsione, tornando a battere gli antichi sentieri della pericolosità sociale, riportando al centro di un sistema che dovrebbe fondare la legittimità della sanzione sull'accertamento di un fatto commesso, un ricco apparato di misure di prevenzione che riporta le lancette dell'orologio all'epoca preunitaria. Ed è precisamente su questa traiettoria che il deserto calviniano rivela la propria pertinenza: il deserto a cui il nostro sistema penale si oppone non è mai soltanto un "fatto-reato". È anche il sospetto, la pericolosità presunta, la gestione del rischio. Edifici barocchi, che il diritto penale produce mentre pretende di limitarli.

2. La città di vetro: il paradigma della trasparenza sorvegliata e la sorveglianza algoritmica

Tra le città che Marco Polo descrive a Kublai Khan ve ne sono alcune costruite attorno al principio della visibilità totale. Marco Polo ci parla di Ottavia, città-ragnatela sospesa su un precipizio, i cui abitanti sanno che «*la rete tiene soltanto fino a un certo punto*». Lo stesso accade per i sistemi basati su logiche preventive. Tengono fino a un certo punto e il punto in cui cedono è sempre, strutturalmente, quello in cui si manifesta proprio quell'evento che si voleva evitare. Eppure, la risposta sistematica a quel cedimento non è mai il ripensamento del modello, ma il rafforzamento della rete: maglie più strette, materiali più robusti, estensione della superficie sorvegliata. E tuttavia – ed è questo il punto che Calvino lascia sospeso, e che il diritto penale contemporaneo tende a rimuovere – una rete sufficientemente fitta non è più uno strumento di sicurezza: è una gabbia. La distinzione tra i due oggetti dipende esclusivamente dalla posizione dell'osservatore: se sei fuori, è una rete; se sei dentro, è una prigionia. La città di vetro e la città di ferro, in questa prospettiva, non sono paradigmi opposti, ma varianti dello stesso dispositivo di controllo, che si distinguono soltanto per il grado di visibilità con cui esercitano la loro funzione coercitiva.

Questa convergenza, che sul piano letterario è intuizione poetica, sul piano giuridico e politico-criminale è oggi una realtà tecnica in rapida espansione. Nella rivoluzione digitale, il comportamento umano viene sistematicamente analizzato, quantificato e tradotto in dati predittivi destinati al mercato. Ciò che distingue questa forma di sorveglianza da quelle che l'hanno preceduta non è soltanto la scala – benché la scala sia senza precedenti – ma la struttura epistemica: la sorveglianza tradizionale, anche nelle sue forme più invasive, operava prevalentemente *ex post*, cercando di intercettare comportamenti devianti, basati su precedenti verificati; la sorveglianza algoritmica opera tendenzialmente *ex ante*, costruendo profili predittivi che anticipano il comportamento futuro sulla base di pattern statistici estratti da comportamenti passati. Si tratta, in altri termini, di una sorveglianza che non descrive il soggetto ma lo produce: lo definisce in anticipo, lo classifica, gli attribuisce un indice di rischio che poi orienta le risposte istituzionali nei suoi confronti.

Il riconoscimento facciale, i sistemi di *predictive policing* fondati sull'analisi di dati territoriali e anagrafici, gli strumenti di *social media monitoring* impiegati in funzione di prevenzione del terrorismo o del crimine organizzato: questi sistemi basati sull'IA – già diffusi nel mondo – realizzano forme di sorveglianza che sono, al tempo stesso, più pervasive e meno controllabili di quella tradizionale. Più pervasiva

perché opera in modo continuo e invisibile, senza richiedere un atto formale di avvio del procedimento; meno controllabile perché i criteri di selezione sono incorporati negli algoritmi, e quindi sottratti alla trasparenza e alla contestazione che il principio del contraddittorio garantirebbe in sede giurisdizionale.

È qui che la città di vetro rivela la sua natura più profondamente oppressiva. Non è una città libera e aperta, ma il trionfo della visibilità asimmetrica. I cittadini sono visibili al potere; il potere, e i suoi meccanismi di decisione, diventano sempre più opachi. La città di Ipazia «*promette che chiunque vi arrivi troverà, camminando per le sue strade, tutto quello a cui aveva aspirato*»; ma Marco Polo aggiunge che nessuno sa con certezza cosa aspettarsi, perché il desiderio si forma mentre si cammina, non prima. La sorveglianza algoritmica risponde alla stessa logica: non risponde a una domanda di sicurezza preesistente, ma la crea. Definisce ciò che conta come rischio, seleziona ciò che merita attenzione, produce la categoria del sospettato molto prima che qualsiasi fatto concreto possa giustificarla. E lo fa attraverso un meccanismo che incorpora, senza dichiararli, i pregiudizi statistici dei dati su cui è stato addestrato: se i dati storici riflettono una sovrarappresentazione di certe categorie demografiche nelle statistiche criminali – sovrarappresentazione essa stessa prodotta da scelte pregresse di enforcement selettivo – l'algoritmo riproduce e amplifica quella distorsione, attribuendo a quelle categorie indici di rischio più elevati e orientando su di esse l'attenzione investigativa. Si tratta di un meccanismo di discriminazione strutturale che opera sotto la superficie della neutralità tecnica, e che è tanto più difficile da contestare giuridicamente quanto più viene presentato come prodotto 'scientifico', frutto di un raffinato calcolo matematico.

Il problema che questa architettura concettuale pone al diritto penale – la sostituzione del fatto con la prognosi, lo scivolamento della categoria normativa della colpa verso la nozione metagiuridica di rischio, il progressivo allontanamento dal paradigma della responsabilità personale colpevole a favore di una sfuggente idea di pericolosità collettiva accertata sulla base di modelli predittivi – è antico, ma grazie ai sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale viene portato a un livello di radicalità che i meccanismi tradizionali di controllo giurisdizionale non hanno mai raggiunto. Le garanzie che la giurisprudenza costituzionale e convenzionale hanno elaborato a presidio delle misure di prevenzione tradizionali – la necessità di un procedimento, di un giudice, di un contraddittorio, di una motivazione – sono pensate su forme "umane" di sorveglianza. Quando la selezione dei soggetti da sottoporre a scrutinio avviene per via algoritmica, a monte del procedimento formale, quelle garanzie si trovano

strutturalmente dislocate rispetto al momento in cui la decisione sostanziale è già stata presa. Il contraddittorio interviene, se interviene, su una decisione che è già il prodotto di una scelta tecnica opaca; e la motivazione del provvedimento giurisdizionale non può dare conto dei criteri effettivi di selezione, perché quei criteri sono incorporati in un sistema che nessuna delle parti processuali – talvolta neppure chi lo ha progettato – è in grado di spiegare integralmente.

Il rischio di derive distopiche è ben presente al legislatore europeo. L'*Artificial Intelligence Act* – Regolamento (UE) 2024/1689 – ha introdotto una classificazione dei sistemi di AI per livello di rischio che include, tra i sistemi ad alto rischio, quelli impiegati in funzione di *law enforcement*, e ha vietato in linea di principio i sistemi di identificazione biometrica in tempo reale nei luoghi pubblici. Si tratta di un primo argine normativo che merita riconoscimento, senza tuttavia che questo oscuri i limiti strutturali dell'approccio: la disciplina europea opera sul piano della regolazione del prodotto tecnologico, non su quello della tutela penalistica del soggetto che ne subisce le conseguenze. Le garanzie che l'*AI Act* prevede – valutazioni di conformità, obblighi di trasparenza, meccanismi di supervisione umana – sono garanzie di tipo amministrativo-regolatorio, non garanzie penalistiche nel senso proprio del termine.

La rete di Ottavia, nella rivoluzione digitale, non è più tesa tra due scogliere naturali: è un'infrastruttura tecnologica gestita da attori privati e pubblici secondo logiche che i soggetti sorvegliati non conoscono e non possono contestare. Come tutte le reti, tiene fino a un certo punto e quando cede, non è mai chiaro se abbia ceduto perché era troppo larga, perché collocata nella direzione sbagliata, o perché il rischio che avrebbe dovuto prevenire era, sin dall'inizio, una costruzione statistica piuttosto che una minaccia reale.

3. La città di ferro: il paradigma della coercizione legittimata

Al paradigma della trasparenza si contrappone quello della solidità strutturale: la città costruita per durare, per resistere, per contenere. Questa è, con terminologia moderna, la logica carceraria – la sicurezza come esclusione fisica, come neutralizzazione spaziale della pericolosità. Se la città di vetro sorveglia senza dichiararlo, la città di ferro dichiara senza esitare: separa, esclude, trattiene. E tuttavia, come si vedrà, anche questa dichiarazione nasconde una struttura più complessa di quanto la sua brutalità apparente lasci intendere.

Calvino descrive Bauci come una città i cui abitanti hanno scelto di non scen-

dere mai a terra: vivono sulle palafitte, sopra le nuvole, e non guardano mai in basso. Marco Polo si chiede se la città esista davvero, o se sia soltanto il pretesto per la vita che si svolge sopra di essa. La domanda risulta particolarmente disturbante, se applicata al sistema penitenziario: il carcere esiste per la rieducazione che dovrebbe produrre, o la rieducazione è un'utopia che giustifica l'esistenza del carcere? L'art. 27, comma 3, Cost. affida alla pena una finalità rieducativa che la giurisprudenza costituzionale – si pensi alla sentenza n. 313 del 1990 – ha inteso come principio polivalente, capace di orientare sia la fase legislativa sia quella esecutiva; e tuttavia la realtà penitenziaria italiana, con tassi di sovraffollamento che la Corte EDU ha già condannato in sede di violazione dell'art. 3 CEDU (sentenza Torreggiani, 2013), rivela come la finalità rieducativa della pena sia sistematicamente subordinata a esigenze di contenimento e di retribuzione, che con la rieducazione hanno poco a che fare. Bauci forse esiste: ma nessuno guarda in basso.

Il problema non è soltanto di risorse o di organizzazione penitenziaria – questioni pur rilevanti, che tuttavia appartengono a un registro diverso da quello che qui interessa. Il problema è di legittimazione concettuale. Il carcere, nella sua configurazione moderna, si giustifica attraverso categorie plurime e parzialmente incompatibili tra loro: la retribuzione, la risocializzazione, la deterrenza, la neutralizzazione. Questa pluralità di fondamenti non è una ricchezza teorica: è una debolezza strutturale, perché ciascuno di quei fondamenti conduce a conseguenze applicative diverse e spesso contraddittorie. Una pena orientata alla retribuzione tende alla proporzionalità rispetto al fatto; una pena orientata alla neutralizzazione tende alla durata indeterminata in funzione della pericolosità residua; una pena orientata alla risocializzazione tende alla flessibilità esecutiva e all'individualizzazione del trattamento. L'ordinamento italiano pretende di perseguire tutte e tre le finalità contemporaneamente, e il risultato è un sistema che non ne realizza compiutamente nessuna: troppo breve per neutralizzare, troppo lungo per non desocializzare, troppo rigido per risocializzare davvero.

Questa contraddizione interna emerge con particolare nitidezza quando si considerano le forme più intense della città di ferro: il regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., le misure di sicurezza detentive, le norme che prolungano gli effetti della condanna ben oltre l'espiazione della pena in senso stretto. Il 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, il cd. "carcere duro" – introdotto come strumento emergenziale di contrasto alla criminalità organizzata e progressivamente stabilizzato nell'ordinamento – realizza una forma di isolamento carcerario che persegue dichia-

ratamente la neutralizzazione dei circuiti comunicativi del detenuto, e quindi la sua definitiva separazione non soltanto dalla società libera, ma anche dalla propria organizzazione criminale di appartenenza. Sul piano degli obiettivi di sicurezza, la logica è comprensibile; sul piano dei diritti fondamentali della persona detenuta, essa pone questioni di proporzione che la giurisprudenza costituzionale ha affrontato con una deferenza verso il legislatore che non sempre appare pienamente giustificata sul piano del rigore garantista. Le misure di sicurezza, d'altro canto, realizzano ciò che il sistema vorrebbe presentare come cura ma che nella sua effettività è prolungamento della privazione della libertà oltre la pena, fondato su un giudizio di pericolosità sociale che sconta tutti i limiti epistemici già segnalati a proposito della sorveglianza preventiva: l'impossibilità di una prognosi individuale affidabile, la tendenza alla sovrastima del rischio, la difficoltà di falsificare in sede giurisdizionale valutazioni di natura clinica e criminologica.

La città di ferro carceraria, in altri termini, non è soltanto 'dura': è selettiva nel modo in cui distribuisce il peso della propria durezza, ed è opaca nei meccanismi attraverso cui quella selezione avviene. E qui si manifesta la sua convergenza profonda con la città di vetro, che solo apparentemente rappresenta il suo opposto: entrambe operano attraverso classificazioni che i soggetti classificati non possono efficacemente contestare; entrambe producono esclusione attraverso criteri che si presentano come oggettivi – il fatto accertato, il calcolo algoritmico – ma che incorporano scelte di valore non dichiarate; entrambe tendono strutturalmente all'espansione, perché ogni fallimento preventivo o rieducativo viene letto come argomento per intensificare il controllo piuttosto che per ripensarne le premesse. Descrivendo Ersilia, Calvino racconta di una città i cui abitanti, quando le relazioni tra loro si complicano oltre il supportabile, smontano la città e si trasferiscono altrove, lasciando sul posto soltanto le reti di fili tesi tra i punti che segnano le relazioni: «*quando le reti sono così fitte che non si può più passare, gli abitanti partono*». Ciò che resta di Ersilia – le reti senza la città, le relazioni senza i corpi – è un'immagine precisa di ciò che rimane di un sistema penale che abbia perduto di vista la persona in nome del controllo: un'architettura di vincoli che continua a funzionare anche quando la funzione che avrebbe dovuto assolvere è svanita. Oggi il deviante escluso è la condizione di possibilità della normalità inclusa, e non è affatto casuale che le categorie sociali più vulnerabili – quelle sovrarappresentate nelle statistiche carcerarie – siano anche quelle che hanno minor accesso ai meccanismi di difesa tecnica, alle misure alternative alla detenzione, alla giustizia riparativa. In conclusione, la selettività darwiniana della

città di ferro non è un'anomalia del sistema: è una sua caratteristica strutturale, che si riproduce con una regolarità tale da non poter essere spiegata semplicemente con disfunzioni applicative o con carenze organizzative.

4. La tensione irrisolta: sicurezza come promessa e libertà come garanzia

Se i due paradigmi vengono letti in successione, emerge una struttura dialettica che l'ordinamento penale tende a presentare come risolvibile attraverso un bilanciamento, ma che sul piano teorico resiste a qualsiasi sintesi stabile. Calvino lo intuisce quando descrive Leonia, la città che ogni mattina si rinnova gettando via tutto ciò che ha consumato: *«ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero, come dicono, il godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità»*. La domanda vale, quasi letteralmente, per il diritto penale contemporaneo: ci si chiede se la vera passione del legislatore penale contemporaneo sia la protezione dei beni giuridici, o non piuttosto la produzione rituale dell'espulsione – l'atto simbolico del rigetto del deviante come momento costitutivo dell'identità collettiva.

È questa la categoria che una parte significativa della dottrina penalistica ha elaborato sotto l'etichetta di diritto penale simbolico: una legislazione penale che non mira primariamente a proteggere beni giuridici attraverso la minaccia della sanzione, ma a produrre effetti comunicativi di rassicurazione collettiva, a segnalare la presenza attiva dello Stato di fronte a fenomeni percepiti come minacciosi.

Il diritto penale simbolico è, in questa lettura convergente, un'anomalia rispetto al modello costituzionale del diritto penale come strumento di ultima *ratio*: esso mobilita l'apparato repressivo per finalità che non gli sono proprie, e al prezzo di erodere le garanzie che giustificano – sul piano del contratto sociale – l'attribuzione allo Stato del monopolio della violenza legittima. In questo scenario, la libertà personale non è semplicemente in tensione con la sicurezza: è strutturalmente esposta alle dinamiche politiche che definiscono la sicurezza medesima. L'art. 13 Cost. pone limiti formali a quella esposizione, ma i limiti formali non bastano a contenere la pressione espansiva di un sistema che ha imparato a produrre sicurezza attraverso la moltiplicazione delle fattispecie, l'abbassamento delle soglie di punibilità, l'anticipazione della tutela penale in fasi sempre più lontane dalla lesione effettiva del bene giuridico.

Nel dialogo che chiude le *Città invisibili*, Calvino fa dire a Marco Polo, che «*l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, il luogo in cui viviamo tutti i giorni, che si forma stando insieme*». E aggiunge: «*due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio*».

Questa citazione descrive con precisione la scelta metodologica che il penalista è chiamato a compiere. Una prima opzione consiste nell'accettare il sistema così com'è, metabolizzarne le contraddizioni, descriverne le norme senza interrogarne i fondamenti. Si produce così una scienza giuridica tecnicamente adeguata, a volte raffinatissima, ma estremamente pericolosa, perché il vuoto di valori nasconde pulsioni autoritarie. La seconda opzione – più complessa, che richiede attenzione e apprendimento continui – consiste invece nell'aprirsi alla contaminazione con altre materie, tentando di comprendere le evoluzioni che incidono sulla 'questione criminale', mantenendo vivo il ruolo critico della dottrina, la sua funzione di contrappeso culturale rispetto al susseguirsi costante di legislazioni emergenziali, alla giurisprudenza conformista, alla prassi applicativa che sacrifica i diritti dei più deboli sull'altare dell'efficienza.

La tensione tra sicurezza e libertà personale non si risolve: si governa. E la qualità di quel governo dipende dalla solidità delle categorie con cui il penalista la affronta — categorie che Calvino, con la sua città di carta, ha contribuito a rendere visibili proprio laddove le leggi di pietra tendevano a occultarle. «*Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone*». È nostro compito continuare a chiederci, con ostinazione, che forma stia prendendo il deserto al quale il nostro sistema penale si sta opponendo, e a quali costi, e per chi.